



PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo
17/09/2014 – 17/09/2024 152° Serie - Tasso Fisso
Cod.Isin: IT0005054389

Regolamento del prestito

Art.1 - Importo e taglio dei titoli

Il prestito obbligazionario BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "G. TONIOLO" DI SAN CATALDO 17/09/2014 - 17/09/2024 152 ° TASSO FISSO", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, di un importo massimo di Euro 2.500.000,00 (Duemilionicinquecento), è costituito da un massimo di N. 2.500 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna e di taglio non frazionabile, munite di N°20 (Venti) cedole di interesse semestrale. Qualora il prestito non sia integralmente sottoscritto al termine del periodo di collocamento, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta, salvo proroga. L'emittente si riserva la facoltà di aumentare l'importo massimo collocabile. Il lotto di sottoscrizione è pari ad un valore minimo di Euro 10.000 non frazionabili costituito da 10 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna e successivi multipli di Euro 1.000.

Art.2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000 (mille) per ogni obbligazione, (oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione).

Art.3 - Durata

La durata del prestito è di anni 10, che decorrono dal 17/09/2014 e con integrale rimborso il 17/09/2024; il periodo di collocamento è fissato dal 17/09/2014 al 31/10/2014 ed il suo collocamento s'intende esaurito al raggiungimento dell'ammontare massimo indicato, salvo chiusura anticipata senza preavviso a discrezione della Banca. La sottoscrizione delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario da parte dell'emittente. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro rimborso anticipato.

Art.4 - Godimento

Il prestito ha godimento 17.09.2014. Per le sottoscrizioni effettuate in data successiva alla data di emissione devono essere corrisposti anche i dietimi maturati dal primo giorno di emissione.

Art.5 - Interessi

Gli interessi, calcolati secondo il metodo ACT/ACT, saranno pagati in rate semestrali posticipate il 17 Marzo e il 17 Settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 17/03/2015 e l'ultima il 17/09/2024. Le cedole sono infruttifere dopo la data stabilita per il loro pagamento.

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Il tasso annuo di interesse nominale lordo è del 2,400%; il tasso annuo di interesse nominale netto è del 1,776%. Il tasso annuo di rendimento effettivo lordo è del 2,409%; il tasso annuo di rendimento effettivo netto è del 1,782%. (Tasso netto con l'aliquota fiscale attualmente vigente)

Art.6 - Rimborso

Il rimborso verrà effettuato alla pari, senza spese e in un'unica soluzione, alla scadenza finale, il 17/09/2024. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso.

Art.7-Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità ed i limiti previsti nello Statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale a scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto a cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i 3 mesi antecedenti l'evento del default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Art.8-Servizio del prestito

Il presente titolo verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al Decreto Legislativo n.213/98 ed alla delibera Consob n.11768/98. Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento delle cedole avverranno a cura dell'emittente presso lo stesso, ovvero per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Art.9-Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art.10-Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti e dei loro aventi causa le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.

Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, viene applicata una imposta sostitutiva stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria attualmente pari al 26,00%.

Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D. L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel rimborso delle obbligazioni, viene applicata una imposta sostitutiva stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria attualmente pari al 26,00%.

Art.11 – Mercati presso i quali è prevista la negoziazione delle obbligazioni

Ad oggi non è prevista la quotazione dei titoli in un mercato regolamentato. La Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo S. Cataldo si impegna a negoziare le proprie obbligazioni al di fuori dei mercati regolamentati in contropartita con la clientela. Il prezzo dell'obbligazione può subire variazioni a seguito delle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato. La negoziazione verrà regolata ai tassi di mercato vigenti per tipologie di titoli simili. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto o sottoscrizione.

Art.12-Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Tutte le comunicazioni della banca emittente, saranno effettuate, ove non diversamente prevista dalla legge, mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico mediante avviso, nonché sul sito internet www.gtoniolodisancataldo.it.

Art. 13 Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Caltanissetta. Ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Firma per accettazione del regolamento: _____
